



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
SERVIZIO II

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante *Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*;

VISTA la legge 14 agosto 1967, n. 800, recante *“Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali”*;

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, recante *“Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo”*;

VISTO il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, recante *“Disposizioni per trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato”*;

VISTA la legge 11 novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni, recante *“Costituzione della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali”*;

VISTO il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, e successive modificazioni, recante *“Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”*, come convertito in legge 7 ottobre 2013, n. 112, ed in particolare l'articolo 11, commi 18, 20, 20-bis e 21;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante *“Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”*, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2014, n. 106, e, in particolare, gli articoli 1 e 5;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per l'anno 2017), e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 1, comma 583, ai sensi del quale *“Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di favorire le erogazioni liberali assoggettate all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è autorizzata la spesa, in favore di tali enti, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo, anche in modo da erogare prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi provenienti da soggetti privati, dalle regioni e dagli enti locali”*;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 di proroga e definizione di termini, e, in particolare l'articolo 11, comma 3, che ha autorizzato la spesa ulteriore di 10 milioni di euro per l'anno 2017 per le finalità di cui al citato articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTO il decreto ministeriale 3 marzo 2017, rep. n. 105, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 marzo 2017 - foglio n. 318 - recante criteri e le modalità di ripartizione delle risorse destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni;



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
SERVIZIO II

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2018), e in particolare l'articolo 1, comma 323, ai sensi del quale le parole *“per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019”* di cui all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono sostituite dalle seguenti: *“per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018”*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, ed in particolare l'articolo 183, comma 4, che stabilisce che *“La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio. Per l'anno 2022, detti criteri sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.”*;

VISTO l'articolo 1, comma 799, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, ai sensi del quale al primo periodo del succitato articolo 183, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020, le parole *“per l'anno 2020 e per l'anno 2021”* sono sostituite dalle seguenti *“per gli anni 2020, 2021 e 2022”* e il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno 2022 rendicontano l'attività svolta nel 2021, dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli”*;

VISTO il decreto del Direttore generale Spettacolo 1 giugno 2021, n. 907, recante l'assegnazione dei contributi FUS per l'anno 2021 a favore delle Fondazioni lirico-sinfoniche;

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, così come modificato dal DPCM 24 giugno 2021, n. 123 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto ministeriale 15 ottobre 2021, concernente le modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura”*;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2022 (rep. n. 5), registrato dall'Ufficio centrale del Bilancio in data 19 gennaio 2022, al n. 22, concernente l'assegnazione, per l'esercizio 2022, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, delle risorse finanziarie - in termini di competenza e di cassa - desumibili dallo stato di previsione del Ministero della cultura - Tabella n. 14 - del bilancio di previsione dello Stato, tra le quali quelle di cui al cap. 6640-PG 1, in termini di competenza e di cassa, per il conseguimento degli obiettivi per l'anno finanziario 2022;



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
SERVIZIO II

VISTO il DPCM 15 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 16 febbraio 2021 al n. 295, concernente incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, al Dott. Antonio Parente, dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

ACQUISITI i bilanci d'esercizio 2021 trasmessi dalle Fondazioni lirico-sinfoniche;

DECRETA:

Art. 1

(Criteri di ripartizione)

1. Alla luce dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 3 marzo 2017, rep. n. 105, le risorse destinate alle fondazioni lirico - sinfoniche sono attribuite, per l'anno 2022, secondo le seguenti quote:

- a) una quota, nella misura del 60 per cento delle risorse complessive annue, pari a 9 milioni, è ripartita in proporzione all'ammontare dei contributi annuali ricevuti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica da parte di soggetti privati;
- b) una quota, nella misura del 30 per cento delle risorse complessive annue, pari a 4,5 milioni, è ripartita in proporzione all'ammontare dei contributi annuali ricevuti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica da parte degli enti territoriali;
- c) una quota, nella misura del 10 per cento delle risorse complessive annue, pari a 1,5 milioni, è ripartita proporzionalmente all'ammontare dei contributi ordinari annuali ricevuti da ciascuna fondazione lirico-sinfonica a valere sul Fondo unico per lo spettacolo.

2. L'importo totale attribuito a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non può in ogni caso superare il 10 per cento (1,5 milioni) delle risorse annue disponibili (E.F. 2022 - 15 milioni di euro), in linea con quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del DM 3 marzo 2017.

3. Il limite del 10 per cento si applica altresì alle risorse disponibili per ciascuna delle quote di cui al comma 1, in linea con quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del DM 3 marzo 2017. Conseguentemente, nel caso in cui tale soglia fosse superata da una o più fondazioni, le risorse eccedenti sono ripartite tra le altre in proporzione, per ciascuna quota, all'ammontare dei contributi annuali ricevuti dalle sole fondazioni ammesse a tale ulteriore ripartizione. Ove, all'esito della eventuale ripartizione di cui al precedente periodo, vi fossero superamenti della soglia da parte di una o più fondazioni, si procede alla distribuzione delle eventuali risorse eccedenti, secondo le modalità di cui al presente comma, fino a esaurimento delle eccedenze.

4. Per la definizione dei contributi di cui al comma 1, si fa riferimento al bilancio consuntivo delle fondazioni lirico-sinfoniche relativo all'anno precedente all'attribuzione delle risorse di cui al presente decreto, in linea con quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del DM 3 marzo 2017.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
SERVIZIO II

Art. 2

(Ripartizione delle risorse)

1. Alla luce dei criteri di cui al D.M. 3 marzo 2017, rep. n. 105 e di cui all'articolo 1 del presente decreto direttoriale, si dispone l'assegnazione delle risorse disponibili a favore di ciascuna fondazione lirico-sinfonica secondo lo schema sotto indicato:

	Quota 60% ripartita in proporzione ai contributi ricevuti dai soggetti privati	Quota 30% ripartita in proporzione ai contributi ricevuti dagli enti territoriali	Quota 10% ripartita in proporzione ai contributi ricevuti a valere sul Fondo Unico Spettacolo	Totale risorse destinate alle fondazioni lirico- sinfoniche
Fondazione Teatro Comunale di Bologna	620.500,79	295.836,02	77.740,47	994.077,28
Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino	900.000,00	442.344,19	126.261,10	1.468.605,28
Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova	866.626,94	356.891,33	72.800,06	1.296.318,33
Fondazione Teatro alla Scala di Milano	900.000,00	434.653,43	150.000,00	1.484.653,43
Fondazione Teatro di S. Carlo in Napoli	508.703,21	437.078,93	117.553,49	1.063.335,63
Fondazione Teatro Massimo di Palermo	93.342,89	407.252,20	124.721,08	625.316,17
Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale	900.000,00	450.000,00	150.000,00	1.500.000,00
Fondazione Teatro Regio di Torino	900.000,00	321.102,07	110.605,54	1.331.707,60
Fondazione Teatro Lirico "G. Verdi" di Trieste	198.860,59	248.569,28	77.115,80	524.545,68
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia	900.000,00	140.042,15	140.884,81	1.180.926,96
Fondazione Arena di Verona	900.000,00	120.885,03	91.320,73	1.112.205,75
Fondazione Accademia Nazionale di S. Cecilia	900.000,00	199.306,47	109.501,90	1.208.808,37
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari	212.523,74	450.000,00	78.040,71	740.564,45
Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari	199.441,84	196.038,90	73.454,32	468.935,07
Totale	9.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	15.000.000,00

Art. 3

(Utilizzo delle risorse)

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche interessate dal piano di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, possono utilizzare le risorse assegnate ai sensi del presente decreto esclusivamente per le finalità previste del piano.

2. Tutte le fondazioni lirico-sinfoniche destinatarie delle risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto devono presentare alla Direzione generale Spettacolo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di attribuzione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime.

Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Antonio Parente)